

OPERA PIA OSPEDALE S. GIOVANNI BATTISTA

Torri in Sabina(Rieti)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AMMINISTRATIVO

N. 112 Del 27/12/2019	OGGETTO CONVENZIONE TRA IPAB "OPERA PIA OSPEDALE SAN GIOVANNI BATTISTA" E PROGETTO DOMANI CULTURA E SOLIDARIETÀ - PRO.DO.C.S., AI SENSI DEL COMMA 1 DELL'ART. 56 DEL D.LGS. N. 117 DEL 3/07/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE)

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno VENTISETTE del mese di DICEMBRE alle ore 09,00 nella sala delle adunanze si è riunito il Signor BERNOCCHI SETTIMIO, Commissario Amministrativo, nominato con decreto del Sindaco del Comune di Torri in Sabina - Prot. n.3393 del 17/06/2016 e prorogato nell'incarico, ai sensi dell'art.23, comma 3, della L.R.del Lazio n.2/2019.

Assiste alla seduta il Segretario, Dr. Mauro Di Rocco ;

Il Commissario,dopo avere premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti,i seguenti pareri:

Parere favorevole di regolarità tecnica;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Mauro Di Rocco

Parere favorevole di regolarità contabile;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Mauro Di Rocco

delibera sull'argomento in oggetto.

IL COMMISSARIO AMMINISTRATIVO

RICHIAMATI:

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il "Codice del Terzo settore";
- il Codice civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- la deliberazione GM n. 57 del 25 maggio 2018

PREMESSO

- Che precipuo compito dell'Opera Pia è quello di consentire il ricovero, il mantenimento e l'assistenza alle persone anziane, ospitate in una struttura di sua proprietà, sita nel Comune di Torri in Sabina, in Via Porta Ternana n. 7;
- Che l'Opera Pia riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto della sua autonomia, ne sostiene e favorisce l'apporto per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, Vivile e culturale;
- Che l'Opera Pia valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali, culturali, non aventi scopi di lucro, quale espressione e partecipazione dei cittadini;
- Che il "Codice del Terzo settore", approvato con il D.Lgs. n. 117/2017, riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", e ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del D.lgs. 117/2017);
- Che il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);
- Che l'attività del volontario è complementare e non sostitutiva alle normali attività dell'Ente;
- Che l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; Che l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- Che la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

CONSIDERATO CHE:

- il comma 1 dell'art. 56 del D.lgs. n. 117 del 3/07/2017 (Codice del Terzo Settore) prevede che "le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso del mercato";
- il comma 2 del medesimo articolo prevede che "le convenzioni di cui sopra possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate";
- l'art. 55 del suddetto codice stabilisce che le modalità di coinvolgimento delle associazioni rispettino i principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento;
- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:
 - l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 comma 3 del d.lgs. 117/2017);
 - il possesso di requisiti di moralità professionale;

ACCORDO PROGETTUALE TRA

IPAB "OPERA PIA OSPEDALE SAN GIOVANNI BATTISTA" E PROGETTO DOMANI CULTURA E SOLIDARIETÀ - PRO.DO.C.S.

L'anno duemiladiciannove il giorno _____ del mese di dicembre, nella sede dell'Opera Pia,

L'IPAB "OPERA PIA OSPEDALE SAN GIOVANNI BATTISTA", sita nel Comune di Torri in Sabina, Piazza Roma n. 6, Codice postale 02049 Codice Fiscale 80007330576 (d'ora in avanti Opera Pia), rappresentata nella persona del sig. **Settimio Bernocchi**, nato a....., di maggiore età, identificato con Carta di Identità xxxx in qualità di Commissario Amministrativo e Legale Rappresentate della sopra scritta IPAB

E

La ONG PROGETTO DOMANI CULTURA E SOLIDARIETÀ - PRO.DO.C.S., confermata dal Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ai sensi dell'Articolo 26 della legge n. 125 dell'11/08/2014 ed iscritta nell'Elenco delle organizzazioni della società civile con Decreto 2016/337/000253/5, a seguito delle disposizioni dell'Articolo 32, comma 7, della legge n. 125 dell'11/08/2014 ha rinnovato l'iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS tenuta presso la DR LAZIO con effetto dal 24 febbraio 2015 è conforme al Decreto Legislativo n° 117 del 3 luglio 2017 e alle successive integrazioni e modifiche, in seguito denominato "Codice del Terzo Settore" (CTS), nell'ambito degli Enti del Terzo Settore (ETS), Codice Fiscale 97036450589 con sede a Roma in Via Etruria 14/C/5 – 00183, rappresentata nella persona della signora **Anna Maria Donnarumma**, nata a Roma, di maggiore età, identificata con Carta d'Identità CA71574DV in qualità di Presidente della suddetta ONG, di seguito denominata "ONG"

Entrambi i rappresentanti dichiarano di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse degli enti di appartenenza e, di comune accordo, riconoscono di aver instaurato negli anni un rapporto di scambio e di proficua collaborazione a favore del Territorio della Sabina.

Le parti realizzano le proprie attività nell'ambito di una rete territoriale composta da Enti Pubblici e Privati, con risorse e competenze diverse.

Condividono l'importanza di attuare interventi di qualità, volti alla valorizzazione educativa, socioculturale e artistica del territorio, la promozione del benessere dei giovani, delle famiglie e delle persone anziane, includendo i nuclei familiari di recente immigrazione; forniscono gli strumenti adeguati per fronteggiare e superare le difficoltà; favoriscono l'integrazione comunitaria nel territorio.

RICHIAMATI:

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il "Codice del Terzo settore";
- il Codice civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- la deliberazione GM n. 57 del 25 maggio 2018
- la Deliberazione del Commissario Amministrativo n. del

PREMESSO



Che precipuo compito dell'Opera Pia è quello di consentire il ricovero, il mantenimento e l'assistenza alle persone anziane, ospitate in una struttura di sua proprietà, sita nel Comune di Torri in Sabina, in Via Porta Ternana n. 7.

Che l'Opera Pia riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto della sua autonomia, ne sostiene e favorisce l'apporto per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale;

Che l'Opera Pia valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali, culturali, non aventi scopi di lucro, quale espressione e partecipazione dei cittadini;

PREMESSO CHE:

- la ONG vuole partecipare, in collaborazione con l'Opera Pia, alle attività sociali rivolte agli anziani ospiti della Casa di Riposo o ad altre attività che si pianificheranno a favore degli abitanti di Torri in Sabina e dei comuni limitrofi, tramite l'attività volontaria dei propri soci e/o volontari, in particolare con i volontari impiegati con il Bando del Servizio Civile Universale del Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri, essendo Ente Accreditato attraverso FOCSIV- Volontari nel Mondo,
- si riconosce come associazione qualificata, con capacità operativa e propositiva, presente nella realtà locale, i cui membri e volontari sono provvisti di necessarie competenze e formazione a quanto convenuto nel presente atto;

PREMESSO INOLTRE CHE:

Che il "Codice del Terzo settore", approvato con il D. Lgs. n. 117/2017, riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo Settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del D.lgs. 117/2017);

Che il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);

Che l'attività del volontario è complementare e non sostitutiva alle normali attività dell'Ente di appartenenza;

Che l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; Che l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;

Che la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 –Richiami e premesse

1. Opera Pia e ONG PRO.DO.C.S. approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente convenzione

ART.2 - Oggetto

1. La ONG si impegna a prestare la propria collaborazione secondo le modalità previste nei successivi articoli del presente accordo.
La collaborazione sarà offerta da operatori volontari inseriti in apposito elenco, soggetto ad eventuali modifiche ed integrazioni. L'attività di intervento degli operatori volontari riguarderà la collaborazione ai compiti di animazione socio-ricreativa e culturale, presenza attiva di compagnia per gli anziani ospitati presso la Casa di Riposo sita in Torri in Sabina, Via Porta Ternana n. 7;
2. La ONG, nel rispetto della normativa vigente in tema di volontariato, provvede a fornire la propria collaborazione per lo svolgimento delle attività sopra individuate, garantendo la disponibilità di un volontario aderente, assicurando la specifica competenza e preparazione per gli interventi cui è destinato.

ART. 3 - Modalità di svolgimento delle attività

1. Le modalità di svolgimento delle attività individuate nell'art.2 del presente Accordo dovranno essere concordate con l'Opera Pia.

ART.4 - Esecuzione delle attività

1. Per lo svolgimento delle attività, l'Opera Pia mette a disposizione della ONG i dati necessari per lo svolgimento dell'attività prevista nella presente convenzione.
2. L'Opera Pia si riserva di chiedere alla ONG la sostituzione dei volontari ritenuti non idonei o inadatti, anche sotto l'aspetto di un corretto rapporto con gli utenti.
3. La ONG si impegna a garantire efficienza, puntualità e massimo impegno da parte del volontario, che dovrà avere un comportamento adeguato in ogni circostanza nella quale è chiamato ad operare.

ART.5 - Impegni dell'Opera Pia

1. L'attività oggetto della presente Convenzione potrà subire ridimensionamenti, modifiche, ovvero cessare, in relazione alla riorganizzazione delle attività predisposte dall'Opera Pia.
2. I referenti dell'Opera Pia, insieme alla ONG, verificano periodicamente l'efficienza, l'efficacia, la regolarità, la quantità e la qualità dei servizi prestati dai volontari, anche attraverso incontri e momenti di monitoraggio congiunto.
3. Il referente responsabile della Opera Pia si impegna a selezionare/designare una persona di sua fiducia che vigili direttamente sullo svolgimento delle attività del volontario, avendo cura di verificare che rispetti la dignità personale, i diritti e le opzioni degli utenti.

ART.6 - Obblighi della ONG

1. La ONG è tenuta a presentare all'Amministrazione una rendicontazione ed una relazione dei servizi effettivamente svolti a consuntivo dell'attività, in cui siano evidenziati eventuali problematiche riscontrate.
2. La ONG è tenuta a comunicare i dati anagrafici relativi al volontario impiegato nelle



attività oggetto del presente Accordo.

3. Il volontario impiegato nelle attività dovrà possedere requisiti di moralità ed onorabilità.
4. Nessun rapporto di lavoro si può costituire per effetto del presente Accordo tra i volontari della ONG e l'Opera Pia, neanche a titolo precario o a tempo determinato.
5. A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, la ONG ha stipulato una polizza con massimali adeguati per assicurare il proprio volontario da infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, tenendo indenne l'Opera Pia da qualunque responsabilità per danno o incidente, anche in itinere, che dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle attività prestate. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da Agenzia di n. in data
6. Gli oneri della suddetta polizza, per la parte imputabile alla attività oggetto dell'Accordo, sono interamente a carico dell'Opera Pia (art. 18 comma 3 del d.lgs. 117/2017), che provvederà al rimborso del premio contestualmente al rimborso delle spese di cui al presente Accordo.

ART.7 - Rimborso delle spese

1. Dato che "l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario" (articolo 17 comma 3 del Codice), il comma 2 dell'articolo 56 del Codice stabilisce che si possa consentire esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
2. I costi oggetto di rimborso spesa potranno riguardare, a titolo esemplificativo:
 - Carburante e affini; Spese per trasporto pubblico; Spese personali per il decoro del volontario; Rimborsi pasti eventualmente consumati durante lo svolgimento dell'attività oggetto di convenzione; Revisione e manutenzione dei mezzi; Spese per formazione, organizzazione e preventivo addestramento del volontario; Assicurazioni; Dispositivi in dotazione al volontario; Costi generali di gestione imputabili all'attività; Rimborso spese ai volontari documentabili con idonei giustificativi di spesa - Costi per la copertura assicurativa contro infortuni, malattia e responsabilità civile dei volontari (art.6, comma 7, presente convenzione) solo per la parte imputabile alla attività oggetto della convenzione;
3. La liquidazione del rimborso avverrà a seguito della presentazione all'Opera Pia di apposita relazione consuntiva a rendiconto delle prestazioni effettuate, relative ai servizi di cui al presente Accordo e alle spese sostenute sottoscritta dal Presidente.
4. L'intera documentazione contabile inerente le attività svolte in Accordo, comprensiva dei documenti amministrativi originali, dovrà essere conservata dalla ONG e posta a disposizione dell'Opera Pia per eventuali ulteriori verifiche.
5. L'Opera Pia provvederà a liquidare il suddetto rimborso, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto delle spese sostenute.

ART. 8 - Durata

1. L'Accordo ha durata di un anno a decorrere dalla data di stipula.

ART. 9 - Importo

1. A fronte delle attività oggetto del presente Accordo, alla ONG sarà erogato un importo a rimborso massimo quantificato in complessivi Euro 600,00, oltre il rimborso dell'Assicurazione di cui all'art. 6, per l'intero periodo di validità dello stesso Accordo.

ART. 10 - Risoluzione del rapporto

1. Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, l'Opera Pia ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dalla ONG.

Articolo 11 – Controversie

1. I rapporti tra Opera Pia e la ONG si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

Articolo 12 – Rinvio dinamico

1. Per tutto quanto qui non previsto e normato, Opera Pia ed ONG rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente. Attribuita a ciascuna delle parti la facoltà di recedere dal presente Accordo dandone preavviso all'altra nel termine di due mesi, con raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 13 - Foro competente

1. Il Foro di Rieti è competente in via esclusiva per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza del presente Accordo.



- il poter dimostrare "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);

TENUTO CONTO:

- che la **ONG PROGETTO DOMANI CULTURA E SOLIDARIETÀ - PRO.DO.C.S.**, iscritta nell'elenco delle organizzazioni della società civile con Decreto 2016/337/000253/5, iscritta all'Anagrafe delle ONLUS tenuta presso la DR LAZIO con effetto dal 24 febbraio 2015, è conforme al Decreto Legislativo n° 117 del 3 luglio 2017 e alle successive integrazioni e modifiche, in seguito denominato "Codice del Terzo Settore" (CTS), nell'ambito degli Enti del Terzo Settore (ETS), Codice Fiscale 97036450589 con sede a Roma in Via Etruria 14/C/5;
- che la ONG vuole partecipare, in collaborazione con l'Opera Pia, alle attività sociali rivolte agli anziani ospiti della Casa di Riposo o ad altre attività che si pianificheranno a favore degli abitanti di Torri in Sabina e dei comuni limitrofi, tramite l'attività volontaria dei propri soci e/o volontari, in particolare con i volontari impiegati con il Bando del Servizio Civile Universale del Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri, essendo Ente Accreditato attraverso FOCSIV- Volontari nel Mondo;
- che questa IPAB riconosce la ONG come associazione qualificata, con capacità operativa e propositiva, presente nella realtà locale, i cui membri e volontari sono provvisti di necessarie competenze e formazione a quanto convenuto nel presente atto;

VISTO lo schema di convenzione da stipulare con l'Associazione, allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il bilancio di previsione 2020, debitamente approvato;

DELIBERA

I richiami e le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

Di approvare lo schema di convenzione regolante i rapporti tra l'**Opera Pia** e la **ONG PROGETTO DOMANI CULTURA E SOLIDARIETÀ - PRO.DO.C.S.**, alle attività sociali rivolte agli anziani ospiti della Casa di Riposo o ad altre attività che si pianificheranno a favore degli abitanti di Torri in Sabina e dei comuni limitrofi, tramite l'attività volontaria dei propri soci e/o volontari, in particolare con i volontari impiegati con il Bando del Servizio Civile Universale del Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri, essendo Ente Accreditato attraverso FOCSIV- Volontari nel Mondo;

All'ONG per lo svolgimento delle attività previste nella convenzione verrà riconosciuto un rimborso annuo massimo di €. 600,00, oltre al rimborso della polizza – per la quota parte imputabile alle attività svolte in favore dell'ente - per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi;

La spesa annua presunta di €. 700,00 viene imputata, nel Capitolo 1450/01 dell'esercizio finanziario 2020;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL COMMISSARIO AMMINISTRATIVO

Settimio BERNOCCHI

IL SEGRETARIO

Dr. Mauro DI ROCCO

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria della spesa e l'avvenuta registrazione dell'impegno contabile.

Li 27/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Mauro Di Rocco

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Torri in Sabina, per 15 giorni consecutivi a partire dal 31 DIC, 2019

Li 27/12/2019

IL SEGRETARIO

Dr. Mauro Di Rocco

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il _____

IL SEGRETARIO
